

Publicato il 10/09/2021

N. 04836/2021 REG.PROV.CAU.
N. 06261/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6261 del 2021, proposto da

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Massimo ORIOLO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, non costituita in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 99/2021.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Basilicata;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto che:

- la valutazione di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, nello specifico caso in esame, appaia la medesima nelle tre procedure alle quali ha partecipato l'appellante;
- per tale ragione, ad un giudizio sommario proprio della presente fase cautelare, sia prospettabile l'idoneità, anche ai fini dell'inserimento nelle GPS di II fascia, delle domande di riconoscimento a suo tempo presentate dall'appellante in occasione della partecipazione ai concorsi straordinari indetti con DD n. 497/2020 e DD n. 510/2020;
- quanto meno, appaia doverosa l'attivazione del soccorso istruttorio, stante la natura meramente formale della mancata allegazione della domanda di riconoscimento per la procedura oggetto di causa;
- sussista il *periculum in mora*, avuto riguardo alle aspettative lavorative dell'appellante pregiudicate dal provvedimento impugnato;
- le spese di lite possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese di lite compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giordano Lamberti

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO